



## CITTÀ DI CROTONE IL SINDACO

ORDINANZA N. 1179 del 15/12/2022

Oggetto: **Mercato comunali di Via Giacomo Manna e Mercato Comunale Centrale di Piazza Pitagora.**

**Disposizioni per la pulizia e l'igiene delle aree mercatali.**

**Premesso** che il Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche per come modificato, da ultimo, con Deliberazione del Sub Commissario Prefettizio nelle funzioni di consiglio comunale n. 54 del 29.09.2020, prevede lo svolgimento, in tutti i giorni feriali, di due mercati per la vendita di prodotti alimentari e precisamente:

- 1) Mercato Centrale di Piazza Pitagora;
- 2) Mercato rionale di Via Giacomo Manna;

**Visto** il "Regolamento disciplina, concessione e gestione posteggi del mercato denominato "mercatino ortofrutticolo via G. Manna", modificato, da ultimo, con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 30.07.1998;

**Considerato** che il mercato di Via Giacomo Manna è stato interessato di recente da lavori di sistemazione ed ammodernamento, che hanno eliminato alcuni inconvenienti igienico sanitari segnalati dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona nel corso del mese di settembre 2022;

**Considerato** che per il mercato di Piazza Pitagora è stato concordato A.K.R.E.A. S.p.A, società incaricata del servizio di igiene urbana, il lavaggio periodico dell'area mercatale mediante l'uso di idonee apparecchiature;

**Considerato** che è intendimento dell'Amministrazione comunale utilizzare l'area del mercato di Piazza Pitagora nelle ore pomeridiane e serali anche per lo svolgimento di eventi o attività sociali o culturali;

**Dato atto** che A.K.R.E.A. S.p.A svolge quotidianamente, dopo il termine delle attività di vendita, le operazioni necessarie per la pulizia delle aree mercatali di Via G. Manna e Piazza Pitagora;

**Ritenuto** che, al fine di garantire l'efficace pulizia ed il mantenimento nel tempo delle necessarie condizioni igieniche delle aree mercatali, risulta necessario assicurare che le stesse aree, al termine delle attività di vendita siano libere da banchi ed altro materiale;

**Ritenuto** che, al tal fine, occorre disporre che i concessionari dei posteggi, al termine delle attività di vendita, provvedano giornalmente a rimuovere e sistemare all'interno dei box loro assegnati tutti i banchi e le attrezzature destinati all'esposizione della merce durante lo svolgimento dell'attività di vendita;

**Ritenuto** di dover altresì disporre che i concessionari dei posteggi provvedano giornalmente a rimuovere ed a sistemare negli appositi cassonetti i rifiuti prodotti;

**Ritenuto** di dover garantire, a fini igienici, l'utilizzazione di banchi idonei per la sistemazione delle merci durante le attività di vendita;

**Ritenuto** di dover disporre, relativamente al mercato centrale di Piazza Pitagora, il divieto assoluto di transito e di sosta per i veicoli di qualsiasi genere, fatto salvo l'accesso per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico delle merci, che è consentito esclusivamente dalle ore 06,00 alle ore 07,00 di tutti i giorni feriali;

**Visto** l'art. n. 32 della legge 23.12.1978, n.833;

**Visto** il D.lgs 152/2006;

**Visto** il Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche, per come modificato, da ultimo, con Deliberazione del Sub Commissario Prefettizio nelle funzioni di consiglio comunale n. 54 del 29.09.2020;

**Visto** il "Regolamento disciplina, concessione e gestione posteggi del mercato denominato "mercato ortofrutticolo via G. Manna", approvato con CC. n. 131 del 18.11.1996;

**Visto** l'art 50 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento Comunale di Igiene e Sanità;

## ORDINA

per i motivi esposti in narrativa, qui richiamati,

1. I concessionari dei posteggi siti nel mercato rionale di Via Giacomo Manna e nel mercato Centrale di Piazza Pitagora, al termine delle attività di vendita, sono obbligati a rimuovere e sistemare giornalmente all'interno dei box loro assegnati tutti i banchi e le attrezzature destinati all'esposizione della merce nel corso dello svolgimento dell'attività di vendita, lasciando le aree esterne completamente libere da ingombri di qualsiasi genere.
2. Tutti i concessionari, al termine della giornata di vendita, dovranno raccogliere e depositare negli appositi cassonetti gli scarti e i resti delle merci, lasciando in perfetto stato di pulizia lo spazio occupato.
3. I banchi destinati all'esposizione della merce posta in vendita devono essere costruiti in ferro o altro idoneo materiale e mantenuti sempre puliti ed in buono stato di conservazione.
4. È vietato l'uso di cassette in plastica o in legno accatastate per la predisposizione dei banchi di vendita e l'esposizione della merce.
5. A.K.R.E.A. S.p.A., incaricata della pulizia delle aree mercatali dovrà provvedere a rimuovere tutti i banchi lasciati incustoditi dai concessionari nelle aree mercatali al di fuori del box assegnati a ciascun concessionario.
6. La restituzione dei banchi di vendita rimossi potrà avvenire previo pagamento dei costi sostenuti da A.K.R.E.A. S.p.A, per la rimozione, il trasporto e la custodia, che la stessa Società provvederà a quantificare.

7. Nell'area del mercato centrale di Piazza Pitagora, sono vietati il transito e la sosta per i veicoli di qualsiasi genere, fatto salvo l'accesso per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico delle merci, che è consentito esclusivamente dalle ore 06,00 alle ore 07,00 di tutti i giorni feriali.

AVVERTE

che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza sarà applicata la sanzione prevista dall'art. 7 bis del decreto legislativo 267/2000 e dal codice della strada e, nei casi previsti dai regolamenti, si procederà alla dichiarazione di decadenza della concessione dei posteggi.

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa ai seguenti destinatari: Questura di Crotona, Comando Provinciale Carabinieri, Comando Provinciale Guardia di Finanza, Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona, Comando Polizia Locale, Settore 5, Settore 6 e Settore 8 del Comune di Crotona

INFORMA CHE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla notifica o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Responsabile del procedimento

*f.to Avv. Francesco Marano*

Il Sindaco

*f.to Ing. Vincenzo Voce*

